



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

SENT. N. 654/16

CRON.N.

Avv.

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

R.G. N.

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. di Ruolo Generale promossa

REP. N.

D A:

Spedita il:

Elettivamente domiciliato a Firenze, in via n. 46, presso lo
studio dell'Avv.

Depositata il:

OPPONENTE

C O N T R O

OGGETTO:

COMUNE DI

Opposizione a sanzione
amministrativa

In persona del Sindaco pro tempore

OPPOSTO IN PROPRIO

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa

Conclusioni del ricorrente:

“Annullamento del verbale con vittoria di spese.”

Conclusioni dell'opposto:

“Respingere il ricorso, con vittoria di spese.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto sulla base delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.

Come è noto la contestazione immediata è considerato un principio fondamentale per le infrazioni al codice della strada, avendo tale azione lo scopo di educare e non solo di punire l'utente della strada. I casi in cui è invece esclusa tale operazione sono tipizzati dalla legge. Per questo è necessario maggiore rigore nel procedimento di irrogazione della sanzione ed altrettanto rigore va tenuto nel rispetto dell'onere della prova, a fronte di un atto come il verbale, assistito da fede pubblica. La segnaletica posta lungo le strade e che informa dell'accertamento dell'eccesso di velocità in modalità automatica, ha lo scopo di attenuare il rigore stabilito dall'art. 201 del codice della strada che, in presenza di rilevazioni elettroniche come avvenuto nel caso di specie, deroga al principio della contestazione immediata dell'illecito, avvertendo l'utente della strada della presenza di tale modalità di accertamento, a fronte dell'obbligo generale di rispettare la velocità prevista per quel tratto di strada a prescindere dagli accertamenti in corso. La presenza e l'adeguatezza della segnaletica o dell'informazione preventiva, in base all'art. 142 comma 6 del Codice della strada è dunque presupposto essenziale per accertare che l'utente della strada ha violato una norma consapevolmente perché preventivamente avvertito di una rilevazione automatica dell'illecito, senza la presenza cioè di accertatori sul posto. La strumentazione denominata "Scout Speed" utilizzata dagli agenti accertatori per l'applicazione della sanzione opposta, pur essendo stata approvata in via amministrativa, dunque con norma di rango inferiore alla legge, dagli organi competenti che ne consentono l'uso anche "in movimento" e cioè su qualsiasi tratto di strada e posizionata a bordo del veicolo, non soddisfa le prescrizioni



dell'art. 142 comma 6 del codice della strada, rappresentando invece una impossibilità alla contestazione immediata precostituita e per questo illegittima.

Data la novità della questione le spese vengono compensate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la sanzione amministrativa di cui al verbale del Comune di n.

; spese compensate.

Così deciso in Firenze il giorno 8 marzo 2016

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

Avv.

Depositata in Cancelleria il

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
12-4-16